



## Codice della Strada: le novità che possono interessare il lavoro in cooperativa.

Il 30 luglio 2010 sono entrate in vigore nuove norme al Codice della Strada che hanno modificato diversi articoli ed inasprito molte sanzioni. E' ormai una abitudine consolidata per *l'inFormica*, tenuto conto del lavoro che svolgiamo, essere attenti a tutti i cambiamenti che riguardano questo importante aspetto della guida. Visto che la patente di guida, per la cooperativa è un requisito indispensabile per il lavoro, abbiamo voluto selezionare, fra tutte le novità entrate in vigore a luglio, alcuni articoli che possono interessare direttamente o indirettamente i lavoratori.

**Alcol e droga alla guida (articolo 34).** Arriva una vera e propria stretta per chi entra in macchina dopo aver alzato il gomito o assunto qualche pasticca di troppo. Per chi viene trovato con tasso alcolico compreso fra 0,5 e 0,8 grammi per litro di sangue la sanzione amministrativa va da 500 a 2mila euro. Se si provoca un incidente stradale, le pene vengono raddoppiate e sale a 180 giorni la durata del fermo amministrativo. Se, poi, il tasso alcolemico è superiore a 1,5, la patente viene revocata e sospesa fino a 2 anni se il conducente ha provocato un incidente. Pene alternative al carcere per i conducenti fermati in stato di ebbrezza, che non abbiano provocato incidenti: su richiesta al prefetto la pena detentiva o pecuniaria può essere sostituita, per non più di una volta, con lavori di pubblica utilità, effettuati prioritariamente nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. La durata è pari alla sanzione detentiva irrogata e alla conversione della pena pecuniaria che vale 250 euro per giorno di lavoro. Divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno di 3 anni. Dovrà essere, sempre, perfettamente "sobrio", altrimenti paga fino a 624 euro (che raddoppia in caso di incidente), con revoca della patente e confisca del mezzo, nei casi più gravi. Se il tasso alcolemico risulta tra lo 0,5 g/l e lo 0,8 g/l le pene sono aumentate di un terzo. Alcol zero, pure, per i guidatori

professionali e i conducenti di veicoli per il trasporto di persone o cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: se vengono "beccati", le sanzioni raddoppiano. Salta invece la norma che se la guida in stato di ebbrezza avviene dopo le ore 22 e prima delle ore 7, fa scattare l'aumento di un terzo delle sanzioni. Pene severe poi se si guida dopo aver assunto droga: multa fino a 6mila euro, arresto minimo di 6 mesi e patente sospesa fino a 2 anni. Se si provoca un incidente, scatta anche la revoca della patente. **Attività professionali sicure (articoli 51 e 52).** Prevede che per l'esercizio dell'attività professionale di trasporto su strada di persone e cose debba essere prodotta una certificazione con cui si esclude che l'interessato faccia uso di alcol e stupefacenti. Si stabilisce, poi, che in



caso di incidenti mortali o con lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei ve-

icoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, sia immediatamente disposta la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. Viene soppressa, invece, la norma che prevedeva che servissero almeno 21 anni per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale accelerato. Attualmente, quindi, il limite resta fissato in 18 anni. Il Senato ha poi introdotto una disposizione che prevede che può conseguire la patente di guida italiana il dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente, il quale ha stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno. **Farmaci pericolosi per la guida (articolo 56).** Entro 4 mesi dall'entrata

**Continua pagina seguente**

in vigore della presente legge, il ministero del Welfare dovrà individuare (e successivamente tenere aggiornato) un elenco di farmaci che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli e dei natanti. Tali farmaci dovranno riportare sulle confezioni esterne o sui contenitori un pittogramma che indichi in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo. Se ci si scorderà di mettere il pittogramma il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco sarà soggetto a una multa che può arrivare fino a 25 mila euro.

**Innalzata a 68 anni l'età per condurre bus e autocarri (articolo 16, comma 2).** Si prevede un aumento dell'età per trasportare persone e merci fino a 68 anni (oggi, 65). Arriva anche la facoltà di guidare oltre gli 80 anni a seguito del superamento di visita medica specialistica biennale (requisiti fisico-psichici) di fronte alla commissione medica locale.

**Licenziamento autisti ubriachi (articolo 45, comma 1).** Sarà considerata giusta causa di licenziamento dei conducenti la revoca della patente disposta a seguito di guida sotto l'influsso di alcol.

**Motore acceso quando il veicolo è in sosta (articolo 27).** Ripristinato il divieto di tenere il motore acceso durante la sosta del veicolo. È stato però eliminato il riferimento al divieto in caso di sola fermata del veicolo.

**Multe a rate (articolo 40).** Rateizzabili le multe a partire da 200 euro, in rate mensili da 100 euro, (prima il tetto era di 400 euro), a patto che si abbia un reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.628,16 euro.

**No alla patente per chi importa, acquista o riceve droga (articolo 19).** Si prevede che tra i soggetti che non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori siano compresi anche coloro che illecitamente importano, esportano, acquistano e ricevono a qualsiasi titolo o comunque detengono sostanze stupefacenti o psicotrope, che siano già stati condannati per reati contro la persona, il patrimonio, connessi a sostanze stupefacenti, o consistenti in violazioni del Codice della strada. Scatterà il ritiro a vita della patente (qualsiasi categoria) a chi sia stata revocata per la seconda volta la patente per il reato di omicidio colposo.

**Notifica multe (articolo 38).** I verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada devono essere notificati entro 90 giorni (e non più entro gli attuali 150 giorni). Quando il verbale è contestato immediatamente al trasgressore il verbale deve essere notificato al proprietario del veicolo, all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria entro 100 giorni dalla violazione. La contestazione immediata non è necessaria per la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati nei centri storici, nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o per la circolazione su corsie e strade riservate. Inoltre, per semafori e accessi a ztl non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale se l'accertamento avviene tramite dispositivi o appa-

recchi omologati o con funzionamento automatico. Saranno i prefetti, poi, a essere competenti a individuare i tratti stradali fuori dai centri abitati dove posizionare gli impianti di rilevazione automatica delle violazioni.

**Permesso di guida a ore (articolo 44).** Chi ha subito il ritiro della patente può ottenere dal prefetto un permesso di guida a ore, al massimo di 3 ore giornaliere per documentate ragioni di lavoro o per motivi sociali. Il periodo di sospensione della patente viene aumentato delle ore nelle quali è stata consentita la guida.

**Recupero punti (articolo 22).** I punti persi sulla patente si riacquistano sostenendo una prova d'esame. La frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole o da soggetti autorizzati dalla Motorizzazione, consente di riacquistare 6 punti (9, per chi ha la patente professionale). All'esame di idoneità tecnica si deve sottoporre il titolare della patente che, dopo una prima violazione che fa perdere almeno 5 punti, compia nell'arco di 12 mesi altre 2 violazioni non contestuali che fanno perdere ciascuna almeno 5 punti. Vengono poi elencate le principali variazioni sulla perdita dei punti. Per bilanciare il rigore delle misure, viene anche introdotto un sistema premiale, per cui, per i primi 3 anni dal rilascio della patente, la mancanza di violazioni che comportano la riduzione di punti, determina l'attribuzione di un punto l'anno (tale punteggio si aggiunge al credito di 2 punti l'anno, fino a un massimo di 10, per ogni 2 anni senza violazioni, già previsto dalla normativa vigente).

**Revisione patente (articolo 23, comma 6).** La revisione della patente scatta per i soggetti in condizione di coma prolungato (48 ore), oppure quando il conducente sia coinvolto in un incidente che ha determinato lesioni gravi a persone (e per lui ha significato la sospensione della patente) o, infine, quando il conducente minore di 18 anni, titolare di patente A, sia autore materiale di una violazione che determini, ugualmente, la sospensione della patente.

**Rinnovo patente di guida (articolo 21 e 60).** Addio al vecchio tagliando autoadesivo: d'ora in poi dovrà essere rilasciato un duplicato della patente, con l'indicazione del nuovo termine di validità. Al momento del ricevimento della nuova patente, si dovrà distruggere quella scaduta. Previsto, inoltre, che la motorizzazione civile possa rilasciare ai titolari di patente, chiamati per sottoporsi alla visita medica per il rinnovo, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

**Vieta sporcare le strade (articolo 5, comma 1).** Disco verde al divieto, più severo, di "insozzare" le strade e le sue pertinenze, gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in corsa. La sanzione per chi viola la norma va da 100 a 400 euro (mentre la misura originaria oscillava dai 23 ai 92 euro), con, in aggiunta, la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi a spese dell'autore della violazione.